



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Circolare DAIT n. 68/23

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

OGGETTO: Spese per l'attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023.
Competenza degli oneri. Rendicontazione delle spese.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle prossime consultazioni elettorali e garantire il regolare pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti indicazioni.

1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Sono, comunque, a carico dello Stato (articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976) le spese di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, la fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, le schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (20 marzo 2023) e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime (19 maggio 2023). In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Si precisa che il limite mensile individuale, previsto dal predetto articolo 15, è di 40 ore medie fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, che non potrà, in alcun caso, essere superato.

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modifiche e integrazioni:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00
- Scrutatori e Segretari: € 120,00

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00
- Scrutatori: € 61,00

Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

2.2 - Spese postali

In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.

La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e rimborsata sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (articolo 15 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e successive modifiche e integrazioni).

In esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto, ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

Acquisiti e verificati i dati, sarà cura di codeste Prefetture di inserire nel consueto applicativo dedicato alle spese elettorali, funzione "Cartoline avviso", gli importi rendicontati.

3 - Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.

Se ne raccomanda la tempestiva divulgazione agli Enti locali interessati per l'esatta osservanza, anche di codeste Prefetture, avvertendo le amministrazioni comunali di interloquire esclusivamente con le Prefetture di competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)